

# Gazzetta ufficiale

## dell'Unione europea

# L 243

Edizione  
in lingua italiana

## Legislazione

47° anno  
15 luglio 2004

Sommario

I *Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità*

- Regolamento (CE) n. 1285/2004 della Commissione, del 14 luglio 2004, recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di alcuni ortofrutticoli 1
- ★ **Regolamento (CE) n. 1286/2004 della Commissione, del 14 luglio 2004, relativo alla sospensione della pesca del merlano da parte delle navi battenti bandiera del Belgio** ..... 3
- ★ **Regolamento (CE) n. 1287/2004 della Commissione, del 13 luglio 2004, che fissa i valori unitari per la determinazione del valore in dogana di talune merci deperibili** ..... 4
- ★ **Regolamento (CE) n. 1288/2004 della Commissione, del 14 luglio 2004, relativo all'autorizzazione permanente di taluni additivi e all'autorizzazione temporanea di un nuovo impiego di un additivo già autorizzato nell'alimentazione per animali <sup>(1)</sup>** ..... 10
- ★ **Regolamento (CE) n. 1289/2004 della Commissione, del 14 luglio 2004, che autorizza l'utilizzo per dieci anni dell'additivo «Deccox®» nei mangimi, appartenente al gruppo dei coccidiostatici ed altre sostanze medicamentose <sup>(1)</sup>** ..... 15
- Regolamento (CE) n. 1290/2004 della Commissione, del 14 luglio 2004, che fissa i dazi all'importazione nel settore del riso ..... 18
- Regolamento (CE) n. 1291/2004 della Commissione, del 14 luglio 2004, che fissa, per la campagna di commercializzazione 2003/2004, il tasso di conversione agricolo specifico dei prezzi minimi della barbabietola, dei contributi alla produzione e del contributo complementare nel settore dello zucchero, per le monete degli Stati membri che non hanno adottato la moneta unica ..... 21
- ★ **Regolamento (CE, Euratom) n. 1292/2004 del Consiglio, del 30 aprile 2004, che modifica il regolamento n. 422/67/CEE, n. 5/67/Euratom relativo alla fissazione del trattamento del presidente e dei membri della Commissione, del presidente, dei giudici, degli avvocati generali e del cancelliere della Corte di giustizia, nonché del presidente, dei membri e del cancelliere del Tribunale di primo grado** ..... 23

<sup>(1)</sup> Testo rilevante ai fini del SEE

(segue)

- ★ **Regolamento (CE, Euratom) n. 1293/2004 del Consiglio, del 30 aprile 2004, che modifica il regolamento (CEE, Euratom, CECA) n. 2290/77 relativo alla fissazione del trattamento economico dei membri della Corte dei Conti** ..... 26
- 


II *Atti per i quali la pubblicazione non è una condizione di applicabilità*

**Consiglio**

2004/547/CE, Euratom:

- ★ **Decisione del Consiglio, del 30 aprile 2004, che modifica la decisione del 13 settembre 1999 concernente la fissazione delle condizioni di impiego del segretario generale del Consiglio dell'Unione europea, alto rappresentante per la politica estera e di sicurezza comune, e la decisione del 13 settembre 1999 concernente la fissazione delle condizioni di impiego del segretario generale aggiunto del Consiglio dell'Unione europea** ..... 28
- 

**Avviso ai lettori** (vedi terza pagina di copertina)



## I

(Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità)

**REGOLAMENTO (CE) N. 1285/2004 DELLA COMMISSIONE****del 14 luglio 2004****recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di alcuni ortofrutticoli**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 3223/94 della Commissione, del 21 dicembre 1994, recante modalità di applicazione del regime di importazione degli ortofrutticoli<sup>(1)</sup>, in particolare l'articolo 4, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento (CE) n. 3223/94 prevede, in applicazione dei risultati dei negoziati commerciali multilaterali nel quadro dell'Uruguay Round, i criteri in base ai quali la Commissione fissa i valori forfettari all'importazione dai paesi terzi, per i prodotti e per i periodi precisati nell'allegato.

- (2) In applicazione di tali criteri, i valori forfettari all'importazione devono essere fissati ai livelli figuranti nell'allegato del presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

I valori forfettari all'importazione di cui all'articolo 4 del regolamento (CE) n. 3223/94 sono fissati nella tabella riportata nell'allegato.

*Articolo 2*

Il presente regolamento entra in vigore il 15 luglio 2004.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 14 luglio 2004.

*Per la Commissione*

J. M. SILVA RODRÍGUEZ

*Direttore generale dell'Agricoltura*

<sup>(1)</sup> GU L 337 del 24.12.1994, pag. 66. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1947/2002 (GU L 299 dell'1.11.2002, pag. 17).

## ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 14 luglio 2004, recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di alcuni ortofrutticoli

(EUR/100 kg)		
Codice NC	Codice paesi terzi <sup>(1)</sup>	Valore forfettario all'importazione
0702 00 00	052	52,9
	096	46,2
	999	49,6
0707 00 05	052	83,4
	999	83,4
0709 90 70	052	80,3
	999	80,3
0805 50 10	382	134,1
	388	56,7
	508	63,6
	524	62,8
	528	48,2
	999	73,1
0808 10 20, 0808 10 50, 0808 10 90	388	83,5
	400	120,1
	404	86,3
	508	70,0
	512	86,3
	524	83,4
	528	76,5
	720	83,6
	804	86,7
	999	86,3
0808 20 50	052	120,3
	388	101,3
	512	93,0
	528	80,3
	999	98,7
0809 10 00	052	194,9
	999	194,9
0809 20 95	052	305,3
	068	222,3
	400	351,1
	404	303,6
	999	295,6
0809 30 10, 0809 30 90	052	177,1
	999	177,1
0809 40 05	388	108,3
	512	91,6
	624	170,8
	999	123,6

(<sup>1</sup>) Nomenclatura dei paesi stabilita dal regolamento (CE) n. 2081/2003 della Commissione (GU L 313 del 28.11.2003, pag. 11). Il codice «999» rappresenta le «altre origini».

**REGOLAMENTO (CE) N. 1286/2004 DELLA COMMISSIONE****del 14 luglio 2004****relativo alla sospensione della pesca del merlano da parte delle navi battenti bandiera del Belgio**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2847/93 del Consiglio, del 12 ottobre 1993, che istituisce un regime di controllo applicabile nell'ambito della politica comune della pesca<sup>(1)</sup>, in particolare l'articolo 21, paragrafo 3,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento (CE) n. 2287/2003 del Consiglio, del 19 dicembre 2003, che stabilisce, per il 2004, le possibilità di pesca e le condizioni ad esse associate per alcuni stock o gruppi di stock ittici, applicabili nelle acque comunitarie e, per le navi comunitarie, in altre acque dove sono imposti limiti di cattura<sup>(2)</sup>, prevede dei contingenti di merlano per il 2004.
- (2) Ai fini dell'osservanza delle disposizioni relative ai limiti quantitativi delle catture di uno stock soggetto a contingentamento, la Commissione deve fissare la data alla quale si considera che le catture eseguite dai pescherecci battenti bandiera di uno Stato membro abbiano esaurito il contingente ad esso assegnato.

- (3) Secondo le informazioni trasmesse alla Commissione, le catture di merlano nelle acque della zona CIEM VIIa da parte di navi battenti bandiera del Belgio o immatricolate in Belgio hanno esaurito il contingente assegnato per il 2004. Il Belgio ha vietato la pesca di questo stock a partire dal 15 maggio 2004. Occorre pertanto fare riferimento a tale data,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

Si ritiene che le catture di merlano nelle acque della zona CIEM VIIa da parte di navi battenti bandiera del Belgio o immatricolate in Belgio abbiano esaurito il contingente assegnato al Belgio per il 2004.

La pesca del merlano nelle acque della zona CIEM VIIa da parte di navi battenti bandiera del Belgio o immatricolate in Belgio è proibita, come pure la conservazione a bordo, il trasbordo e lo sbarco di questo stock da parte delle navi suddette dopo la data di applicazione del presente regolamento.

*Articolo 2*

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Esso si applica a decorrere dal 15 maggio 2004.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 14 luglio 2004.

*Per la Commissione*

Jörgen HOLMQUIST

*Direttore generale della DG Pesca*

<sup>(1)</sup> GU L 261 del 20.10.1993, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1954/2003 (GU L 289 del 7.11.2003, pag. 1).

<sup>(2)</sup> GU L 344 del 31.12.2003, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 867/2004 (GU L 161 del 30.4.2004, pag. 144).

**REGOLAMENTO (CE) N. 1287/2004 DELLA COMMISSIONE****del 13 luglio 2004****che fissa i valori unitari per la determinazione del valore in dogana di talune merci deperibili**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il Regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio, del 12 ottobre 1992 che istituisce il codice doganale comunitario<sup>(1)</sup>,

visto il Regolamento (CEE) n. 2454/93 della Commissione del 2 luglio 1993 che fissa alcune disposizioni di applicazione del Regolamento (CEE) n. 2913/92<sup>(2)</sup>, ed in particolare l'articolo 173, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

- (1) Gli articoli da 173 a 177 del regolamento (CEE) n. 2454/93 prevedono che la Commissione stabilisca dei valori unitari periodici per i prodotti designati secondo la classificazione di cui all'allegato n. 26 del presente regolamento.

- (2) L'applicazione delle regole e dei criteri fissati negli articoli sopracitati agli elementi che sono stati comunicati alla Commissione conformemente alle disposizioni dell'articolo 173, paragrafo 2, del regolamento precitato induce a stabilire per i prodotti considerati i valori unitari come indicato in allegato al presente regolamento.

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

I valori unitari di cui all'articolo 173, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 2454/93 sono fissati conformemente alle disposizioni che figurano nella tabella allegata.

*Articolo 2*

Il presente regolamento entra in vigore il 16 luglio 2004.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 13 luglio 2004.

*Per la Commissione*

Erkki LIIKANEN

*Membro della Commissione*

<sup>(1)</sup> GU L 302 del 19.10.1992, p. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2700/2000 (GU L 311 del 12.12.2000, p. 17).

<sup>(2)</sup> GU L 253 dell'11.10.1993, p. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2286/2003 (GU L 343 del 31.12.2003, p. 1).

## ALLEGATO

Rubrica	Designazione delle merci	Livello dei valori unitari/100 kg netto					
	Merci, varietà, codici NC	EUR LTL SEK	CYP LVL GBP	CZK MTL	DKK PLN	EEK SIT	HUF SKK
1.10	Patate di primizia 0701 90 50	— — —	— — —	— — —	— — —	— — —	— — —
1.30	Cipolle, diverse dalle cipolle da semina 0703 10 19	34,09 117,71 313,12	19,83 22,57 22,79	1 073,58 14,54	253,45 154,25	533,42 8 175,90	8 580,91 1 360,09
1.40	Agli 0703 20 00	118,09 407,75 1 084,62	68,71 78,19 78,93	3 718,84 50,38	877,95 534,32	1 847,74 28 320,90	29 723,83 4 711,29
1.50	Porri ex 0703 90 00	45,21 156,10 415,23	26,30 29,93 30,22	1 423,71 19,29	336,11 204,56	707,38 10 842,26	11 379,36 1 803,65
1.60	Cavolfiori 0704 10 00	—	—	—	—	—	—
1.80	Cavoli bianchi e cavoli rossi 0704 90 10	32,49 112,18 298,40	18,90 21,51 21,71	1 023,14 13,86	241,54 147,00	508,36 7 791,75	8 177,73 1 296,19
1.90	Broccoli asparagi o a getto [Brasica oleracea L. convar. botrytis (L.) Alef var. italica Plenck] ex 0704 90 90	61,43 212,11 564,20	35,74 40,67 41,06	1 934,49 26,21	456,70 277,95	961,17 14 732,14	15 461,93 2 450,75
1.100	Cavoli cinesi ex 0704 90 90	75,36 260,20 692,14	43,84 49,90 50,37	2 373,16 32,15	560,26 340,97	1 179,13 18 072,84	18 968,11 3 006,49
1.110	Lattughe a cappuccio 0705 11 00	—	—	—	—	—	—
1.130	Carote ex 0706 10 00	26,74 92,33 245,59	15,56 17,70 17,87	842,07 11,41	198,80 120,99	418,39 6 412,79	6 730,46 1 066,79
1.140	Ravanelli ex 0706 90 90	44,01 151,96 404,21	25,61 29,14 29,41	1 385,92 18,77	327,19 199,13	688,61 10 554,48	11 077,32 1 755,78
1.160	Piselli (Pisum sativum) 0708 10 00	345,68 1 193,58 3 174,93	201,12 228,88 231,04	10 885,93 147,47	2 569,95 1 564,08	5 408,78 82 901,89	87 008,61 13 791,06

Rubrica	Designazione delle merci	Livello dei valori unitari/100 kg netto					
	Merci, varietà, codici NC	EUR LTL SEK	CYP LVL GBP	CZK MTL	DKK PLN	EEK SIT	HUF SKK
1.170	Fagioli:						
1.170.1	— Fagioli (Vigna spp., Phaseolus spp.) ex 0708 20 00	99,53 343,66 914,14	57,91 65,90 66,52	3 134,31 42,46	739,95 450,34	1 557,31 23 869,38	25 051,80 3 970,77
1.170.2	— Fagioli (Phaseolus ssp. vulgaris var. Compressus Savi) ex 0708 20 00	126,14 435,54 1 158,53	73,39 83,52 84,31	3 972,27 53,81	937,78 570,73	1 973,66 30 250,89	31 749,44 5 032,36
1.180	Fave ex 0708 90 00	—	—	—	—	—	—
1.190	Carciofi 0709 10 00	—	—	—	—	—	—
1.200	Asparagi:						
1.200.1	— verdi ex 0709 20 00	271,28 936,69 2 491,61	157,83 179,62 181,31	8 543,01 115,73	2 016,84 1 227,45	4 244,68 65 059,38	68 282,23 10 822,88
1.200.2	— altri ex 0709 20 00	509,00 1 757,48 4 674,91	296,14 337,01 340,19	16 028,92 217,14	3 784,11 2 303,02	7 964,12 122 068,38	128 115,30 20 306,56
1.210	Melanzane 0709 30 00	85,28 294,46 783,26	49,62 56,46 57,00	2 685,58 36,38	634,01 385,86	1 334,36 20 452,09	21 465,23 3 402,29
1.220	Sedani da coste [Apium graveolens L., var. dulce (Mill.) Pers.] ex 0709 40 00	83,53 288,43 767,23	48,60 55,31 55,83	2 630,60 35,64	621,03 377,96	1 307,04 20 033,36	21 025,76 3 332,63
1.230	Funghi galletti o gallinacci 0709 59 10	553,21 1 910,12 5 080,96	321,86 366,28 369,74	17 421,14 236,00	4 112,78 2 503,05	8 655,86 132 670,82	139 242,96 22 070,31
1.240	Peperoni 0709 60 10	130,97 452,21 1 202,87	76,20 86,71 87,53	4 124,31 55,87	973,67 592,58	2 049,20 31 408,70	32 964,60 5 224,96
1.250	Finocchi 0709 90 50	—	—	—	—	—	—
1.270	Patate dolci, intere, fresche (destinate al consumo umano) 0714 20 10	101,24 349,56 929,84	58,90 67,03 67,66	3 188,15 43,19	752,66 458,07	1 584,06 24 279,40	25 482,13 4 038,97
2.10	Castagne e marroni (Castanea spp.), freschi ex 0802 40 00	—	—	—	—	—	—
2.30	Ananas, freschi ex 0804 30 00	68,69 237,16 630,86	39,96 45,48 45,91	2 163,03 29,30	510,65 310,78	1 074,72 16 472,54	17 288,54 2 740,27

Rubrica	Designazione delle merci	Livello dei valori unitari/100 kg netto					
	Merci, varietà, codici NC	EUR LTL SEK	CYP LVL GBP	CZK MTL	DKK PLN	EEK SIT	HUF SKK
2.40	Avocadi, freschi ex 0804 40 00	132,24	76,94	4 164,40	983,13	2 069,12	33 285,08
		456,60	87,56	56,41	598,34	31 714,06	5 275,76
		1 214,57	88,38				
2.50	Gouaiave e manghi, freschi ex 0804 50	—	—	—	—	—	—
2.60	Arance dolci, fresche:						
2.60.1	— Sanguigne e semisanguigne 0805 10 10	48,60	28,28	1 530,46	361,31	760,42	12 232,62
		167,81	32,18	20,73	219,90	11 655,25	1 938,90
		446,37	32,48				
2.60.2	— Navel, Naveline, Navelate, Salustiana, Vernas, Valencia Late, Maltese, Shamouti, Ovali, Trovita, Hamlin 0805 10 30	57,17	33,26	1 800,23	425,00	894,46	14 388,83
		197,38	37,85	24,39	258,66	13 709,69	2 280,66
		525,05	38,21				
2.60.3	— altre 0805 10 50	62,10	36,13	1 955,59	461,68	971,65	15 630,57
		214,42	41,12	26,49	280,98	14 892,82	2 477,48
		570,36	41,50				
2.70	Mandarini (compresi i tangerini e i satsuma), freschi; clementine, wilkings e ibridi di agrumi, freschi:						
2.70.1	— Clementine ex 0805 20 10	70,99	41,30	2 235,54	527,77	1 110,75	17 868,16
		245,11	47,00	30,28	321,20	17 024,80	2 832,14
		652,01	47,45				
2.70.2	— Monreal e satsuma ex 0805 20 30	73,05	42,50	2 300,49	543,10	1 143,02	18 387,29
		252,24	48,37	31,16	330,53	17 519,43	2 914,43
		670,95	48,82				
2.70.3	— Mandarini e wilkings ex 0805 20 50	24,73	14,39	778,77	183,85	386,94	6 224,54
		85,39	16,37	10,55	111,89	5 930,75	986,60
		227,13	16,53				
2.70.4	— Tangerini e altri ex 0805 20 70 ex 0805 20 90	81,14	47,21	2 555,18	603,23	1 269,57	20 422,94
		280,16	53,72	34,61	367,13	19 458,99	3 237,08
		745,23	54,23				
2.85	Limette ( <i>Citrus aurantifolia</i> , <i>Citrus latifolia</i> ), fresche 0805 50 90	91,00	52,94	2 865,70	676,54	1 423,85	22 904,88
		314,21	60,25	38,82	411,74	21 823,79	3 630,47
		835,80	60,82				
2.90	Pompelmi e pomeli, freschi:						
2.90.1	— bianchi ex 0805 40 00	49,49	28,80	1 558,61	367,96	774,41	12 457,59
		170,89	32,77	21,11	223,94	11 869,60	1 974,56
		454,58	33,08				
2.90.2	— rosei ex 0805 40 00	66,82	38,88	2 104,19	496,76	1 045,49	16 818,27
		230,71	44,24	28,50	302,33	16 024,46	2 665,73
		613,70	44,66				

Rubrica	Designazione delle merci	Livello dei valori unitari/100 kg netto					
	Merci, varietà, codici NC	EUR LTL SEK	CYP LVL GBP	CZK MTL	DKK PLN	EEK SIT	HUF SKK
2.100	Uva da tavola 0806 10 10	157,82	91,82	4 969,90	1 173,29	2 469,34	39 723,19
		544,92	104,49	67,33	714,07	37 848,30	6 296,21
		1 449,49	105,48				
2.110	Cocomeri 0807 11 00	28,05	16,32	883,32	208,53	438,89	7 060,18
		96,85	18,57	11,97	126,92	6 726,95	1 119,05
		257,63	18,75				
2.120	Meloni:						
2.120.1	— Amarillo, Cuper, Honey Dew (compresi Cantalene), Onte- niente, Piel de Sapo (compresi Verde Liso), Rochet, Tendral, Futuro ex 0807 19 00	47,12	27,41	1 483,86	350,31	737,27	11 860,10
		162,70	31,20	20,10	213,20	11 300,32	1 879,85
		432,77	31,49				
2.120.2	— altri ex 0807 19 00	103,55	60,25	3 260,96	769,85	1 620,24	26 064,09
		357,55	68,56	44,18	468,53	24 833,89	4 131,22
		951,08	69,21				
2.140	Pere:						
2.140.1	— Pere — Nashi ( <i>Pyrus pyrifolia</i> ), Pere — Ya ( <i>Pyrus bretschneideri</i> ) ex 0808 20 50	—	—	—	—	—	—
		—	—	—	—	—	—
		—	—	—	—	—	—
2.140.2	— altre ex 0808 20 50	—	—	—	—	—	—
		—	—	—	—	—	—
		—	—	—	—	—	—
2.150	Albicocche 0809 10 00	—	—	—	—	—	—
		—	—	—	—	—	—
		—	—	—	—	—	—
2.160	Ciliege 0809 20 95 0809 20 05	—	—	—	—	—	—
		—	—	—	—	—	—
		—	—	—	—	—	—
2.170	Pesche 0809 30 90	—	—	—	—	—	—
		—	—	—	—	—	—
		—	—	—	—	—	—
2.180	Pesche noci ex 0809 30 10	—	—	—	—	—	—
		—	—	—	—	—	—
		—	—	—	—	—	—
2.190	Prugne 0809 40 05	—	—	—	—	—	—
		—	—	—	—	—	—
		—	—	—	—	—	—
2.200	Fragole 0810 10 00	112,40	65,39	3 539,59	835,63	1 758,68	28 291,08
		388,09	74,42	47,95	508,57	26 955,77	4 484,20
		1 032,34	75,12				

Rubrica	Designazione delle merci	Livello dei valori unitari/100 kg netto					
	Merci, varietà, codici NC	EUR LTL SEK	CYP LVL GBP	CZK MTL	DKK PLN	EEK SIT	HUF SKK
2.205	Lamponi 0810 20 10	304,95	177,42	9 603,18	2 267,12	4 771,43	76 755,91
		1 052,93	201,91	130,09	1 379,78	73 133,11	12 165,98
		2 800,81	203,81				
2.210	Mirtilli neri (frutti del «Vaccinium myrtillus») 0810 40 30	1 605,61	934,14	50 562,26	11 936,75	25 122,34	404 132,04
		5 543,85	1 063,07	684,95	7 264,74	385 057,39	64 055,81
		14 746,73	1 073,11				
2.220	Kiwis («Actinidia chinensis Planch») 0810 50 00	104,24	60,65	3 282,70	774,98	1 631,04	26 237,81
		359,93	69,02	44,47	471,66	24 999,41	4 158,75
		957,41	69,67				
2.230	Melagrane ex 0810 90 95	253,43	147,45	7 980,76	1 884,10	3 965,32	63 788,33
		875,04	167,80	108,11	1 146,67	60 777,58	10 110,59
		2 327,63	169,38				
2.240	Kakis (compresi Sharon) ex 0810 90 95	308,82	179,67	9 724,90	2 295,85	4 831,91	77 728,76
		1 066,28	204,47	131,74	1 397,26	74 060,04	12 320,18
		2 836,31	206,40				
2.250	Litchi ex 0810 90	—	—	—	—	—	—

## REGOLAMENTO (CE) N. 1288/2004 DELLA COMMISSIONE

del 14 luglio 2004

relativo all'autorizzazione permanente di taluni additivi e all'autorizzazione temporanea di un nuovo impiego di un additivo già autorizzato nell'alimentazione per animali

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la direttiva 70/524/CEE del Consiglio, del 23 novembre 1970, relativa agli additivi nell'alimentazione degli animali<sup>(1)</sup>, modificata da ultimo dal regolamento (CE) n. 1756/2002<sup>(2)</sup>, in particolare l'articolo 3, l'articolo 9 *quinquies*, paragrafo 1, e l'articolo 9 *sexies*, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

- (1) La direttiva 70/524/CEE dispone che gli additivi da impiegare nella Comunità debbano essere autorizzati. Gli additivi di cui alla parte II dell'allegato C della suddetta direttiva possono essere autorizzati a tempo indeterminato qualora siano soddisfatte determinate condizioni.
- (2) L'impiego della sostanza *Phaffia rhodozyma* ricca di astaxantina (ATCC 74219) come colorante per il salmone e la trota è stato autorizzato temporaneamente dal regolamento (CE) n. 2316/98 della Commissione<sup>(3)</sup>.
- (3) Sono stati presentati nuovi dati favorevoli a sostegno della richiesta, per tale sostanza colorante, di un'autorizzazione a tempo indeterminato. Dalla valutazione risulta che le condizioni di cui alla direttiva 70/524/CEE per l'autorizzazione a tempo indeterminato sono soddisfatte.
- (4) Il 22 gennaio 2003 il gruppo di esperti scientifici sugli additivi e i prodotti o le sostanze usati nei mangimi dell'Autorità europea per la sicurezza alimentare (EFSA) ha emesso un parere favorevole sull'efficacia dell'impiego del suddetto additivo per il salmone e la trota. In un secondo parere su tale additivo, formulato il 1° aprile 2004, l'EFSA conclude che il lievito contenuto in tale prodotto non è un organismo vivente e che di conseguenza, nel rispetto delle condizioni d'impiego di cui all'allegato I del presente regolamento, non è in grado di produrre effetti sull'ambiente.
- (5) L'impiego del preparato a base di microrganismi di *Saccharomyces cerevisiae* (NCYC Sc 47) è stato autorizzato provvisoriamente per la prima volta per le scrofe dal regolamento (CE) n. 1436/98 della Commissione<sup>(4)</sup>.

- (6) L'impiego del preparato a base di microrganismi di *Saccharomyces cerevisiae* (CBS 493.94) è stato autorizzato provvisoriamente per la prima volta per i vitelli dal regolamento (CE) n. 1436/98 e per i bovini da ingrasso dal regolamento (CE) n. 866/1999 della Commissione<sup>(5)</sup>.
- (7) L'impiego del preparato a base di microrganismi di *Enterococcus faecium* (NCIMB 10415) è stato autorizzato provvisoriamente per la prima volta per i vitelli dal regolamento (CE) n. 866/1999.
- (8) L'impiego del preparato a base di microrganismi di *Enterococcus faecium* (DSM 7134) e di *Lactobacillus rhamnosus* (DSM 7133) è stato autorizzato provvisoriamente per la prima volta per i vitelli dal regolamento (CE) n. 2690/1999 della Commissione<sup>(6)</sup>.
- (9) Sono stati presentati dati nuovi a sostegno della domanda di autorizzazione a tempo indeterminato per questi microrganismi. Dalla valutazione della domanda di autorizzazione presentata per i suddetti microrganismi risulta che sono state soddisfatte le condizioni di cui alla direttiva 70/524/CEE per l'autorizzazione a tempo indeterminato.
- (10) Di conseguenza l'impiego di tali additivi dovrebbe essere autorizzato a tempo indeterminato.
- (11) Inoltre la direttiva 70/524/CEE prevede l'autorizzazione provvisoria di un nuovo impiego di un additivo già autorizzato, da concedere per un periodo non superiore a quattro anni e qualora vengano soddisfatte determinate condizioni.
- (12) L'impiego del preparato a base di microrganismi di *Enterococcus faecium* (DSM 10663/NCIMB 10415) è stato autorizzato provvisoriamente, per la prima volta per i suinetti dal regolamento (CE) n. 1411/1999 della Commissione<sup>(7)</sup>, per i vitelli e i polli da ingrasso dal regolamento (CE) n. 1636/1999 della Commissione<sup>(8)</sup> e per i tacchini da ingrasso dal regolamento (CE) n. 1801/2003 della Commissione<sup>(9)</sup>.
- (13) Nuovi dati sono stati presentati a sostegno di una domanda di estensione dell'autorizzazione di impiego di tale additivo ai cani. Dalla valutazione risulta che le condizioni di rilascio dell'autorizzazione di cui alla direttiva 70/524/CEE sono soddisfatte.

<sup>(1)</sup> GU L 270 del 14.12.1970, pag. 1.<sup>(2)</sup> GU L 265 del 3.10.2002, pag. 1.<sup>(3)</sup> GU L 289 del 28.10.1998, pag. 4.<sup>(4)</sup> GU L 191 del 7.7.1998, pag. 15.<sup>(5)</sup> GU L 108 del 27.4.1999, pag. 21.<sup>(6)</sup> GU L 326 del 18.12.1999, pag. 33.<sup>(7)</sup> GU L 164 del 30.6.1999, pag. 56.<sup>(8)</sup> GU L 194 del 27.7.1999, pag. 17.<sup>(9)</sup> GU L 264 del 15.10.2003, pag. 16.

- (14) Il 15 aprile 2004 l'EFSA ha emesso un parere favorevole sulla sicurezza dell'impiego di tale additivo per i cani, nel rispetto delle condizioni stabilite dall'allegato II al presente regolamento.
- (15) Di conseguenza l'impiego della sostanza *Enterococcus faecium*, specificato nell'allegato II, dovrebbe essere autorizzato per un periodo non superiore a quattro anni.
- (16) Dalla valutazione delle domande risulta la necessità di istituire procedure volte a salvaguardare i lavoratori esposti agli additivi di cui agli allegati I e II al presente regolamento. Tale protezione deve essere garantita dall'applicazione della direttiva 89/391/CEE del Consiglio, del 12 giugno 1989, concernente l'attuazione di misure volte a promuovere il miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori durante il lavoro <sup>(1)</sup>.
- (17) Le disposizioni previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per la catena alimentare e per la salute degli animali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

I preparati appartenenti al gruppo «Sostanze coloranti, inclusi i pigmenti» e «Microorganismi» di cui all'allegato I sono autorizzati ad essere impiegati a tempo indeterminato come additivi nell'alimentazione animale, alle condizioni ivi specificate.

*Articolo 2*

I preparati appartenenti al gruppo «Microorganismi» di cui all'allegato II sono provvisoriamente autorizzati ad essere impiegati come additivi nell'alimentazione animale, alle condizioni ivi specificate.

*Articolo 3*

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 14 luglio 2004.

*Per la Commissione*  
David BYRNE  
*Membro della Commissione*

---

<sup>(1)</sup> GU L 183 del 29.6.1989, pag. 1. Direttiva modificata dal regolamento (CE) n. 1882/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 284 del 31.10.2003, pag. 1).

## ALLEGATO I

Numero CE	Additivo	Denominazione chimica, descrizione	Specie animale o categoria di animali	Età massima	Tenore massimo		Altre disposizioni	Fine del periodo di autorizzazione
					minimo	completo		
mg/kg di alimento								
<b>Coloranti, compresi i pigmenti</b>								
1. Carotenoidi e xantofille								
E 161(z)	<i>Phaffia rhodozyma</i> ricca di astaxantina (ATCC 74219)	Biomassa concentrata del lievito <i>Phaffia rhodozyma</i> (ATCC 74219), inattivo, contenente almeno 4,0 g astaxantina per chilogrammo di additivo e con un tenore massimo di etossichina di 2 000 mg/kg	Salmone	—	—	100	Il tenore massimo riportato è espresso in astaxantina Somministrazione autorizzata soltanto a partire dall'età di 6 mesi La miscela dell'additivo con la cantaxantina è ammessa solo se la quantità totale di astaxantina e di cantaxantina non supera i 100 mg/kg di alimento completo Dichiarare il tenore di etossichina	A tempo indeterminato
			Trote	—	—	100	Il tenore massimo riportato è espresso in astaxantina Somministrazione autorizzata soltanto a partire dall'età di 6 mesi La miscela dell'additivo con la cantaxantina è ammessa solo se la quantità totale di astaxantina e di cantaxantina non supera i 100 mg/kg di alimento completo Dichiarare il tenore di etossichina	A tempo indeterminato

Numero CE	Additivo	Denominazione chimica, descrizione	Specie animale o categoria di animali	Età massima	Tenore minimo		Altre disposizioni	Fine del periodo di autorizzazione
					UFC per kg di alimento completo	Tenore massimo		
<b>Microorganismi</b>								
E 1702	<i>Saccharomyces cerevisiae</i> NCYC Sc 47	Preparato di <i>Saccharomyces cerevisiae</i> contenente almeno: $5 \times 10^9$ UFC/g di additivo	Scrofe	—	$5 \times 10^9$	$1 \times 10^{10}$	Nelle istruzioni per l'uso dell'additivo e della premiscela, indicare la temperatura di conservazione, il periodo di conservazione e la stabilità quando incorporato in pellet	A tempo indeterminato
E 1704	<i>Saccharomyces cerevisiae</i> CBS 493.94	Preparato di <i>Saccharomyces cerevisiae</i> contenente almeno: $1 \times 10^8$ UFC/g di additivo	Vitelli	6 mesi	$2 \times 10^8$	$2 \times 10^9$	Nelle istruzioni per l'uso dell'additivo e della premiscela, indicare la temperatura di conservazione, il periodo di conservazione e la stabilità quando incorporato in pellet	A tempo indeterminato
			Bovini di ingrasso	—	$1,7 \times 10^8$	$1,7 \times 10^8$	Nelle istruzioni per l'uso dell'additivo e della premiscela, indicare la temperatura di conservazione, il periodo di conservazione e la stabilità quando incorporato in pellet La quantità di <i>Saccharomyces cerevisiae</i> nella razione giornaliera non deve essere superiore a $7,5 \times 10^8$ UFC per 100 kg di peso animale Aggiungere $1 \times 10^8$ UFC ogni 100 kg supplementari di peso animale	A tempo indeterminato
E 1705	<i>Enterococcus faecium</i> NCIMB 10415	Preparato di <i>Enterococcus faecium</i> contenente almeno: Microincapsulato: $1 \times 10^{10}$ UFC/g di additivo Granulato: $3,5 \times 10^{10}$ UFC/g di additivo	Vitelli	6 mesi	$1 \times 10^9$	$6,6 \times 10^9$	Nelle istruzioni per l'uso dell'additivo e della premiscela, indicare la temperatura di conservazione, il periodo di conservazione e la stabilità quando incorporato in pellet Il granulato dovrà essere utilizzato esclusivamente in succedanei del latte	A tempo indeterminato
E 1706	<i>Enterococcus faecium</i> DSM 7134  <i>Lactobacillus rhamnosus</i> DSM 7133	Miscela di: <i>Enterococcus faecium</i> contenente almeno: $7 \times 10^9$ UFC/g e di: <i>Lactobacillus rhamnosus</i> contenente almeno: $3 \times 10^9$ UFC/g	Vitelli	4 mesi	$1 \times 10^9$	$5 \times 10^9$	Nelle istruzioni per l'uso dell'additivo e della premiscela, indicare la temperatura di conservazione, il periodo di conservazione e la stabilità quando incorporato in pellet	A tempo indeterminato

## ALLEGATO II

Numero	Additivo	Denominazione chimica, descrizione	Specie animale o categoria di animali	Età massima	Tenore		Altre disposizioni	Fine del periodo di autorizzazione
					minimo UFC per kg di alimento completo	massimo		
<b>Microorganismi</b>								
13	<i>Enterococcus faecium</i> DSM10663/NCIMB 10415	Preparato di <i>Enterococcus faecium</i> contenente almeno: Polvere e granulato: $3,5 \times 10^{10}$ UFC/g di additivo Presentazione rivestita: $2,2 \times 10^{10}$ UFC/g di additivo Liquido: $1 \times 10^{10}$ UFC/ml di additivo	Cani	—	$1 \times 10^9$	$1 \times 10^{10}$	Nelle istruzioni per l'uso dell'additivo e della premiscela, indicare la temperatura di conservazione, il periodo di conservazione e la stabilità quando incorporato in pellet	17 luglio 2008

## REGOLAMENTO (CE) N. 1289/2004 DELLA COMMISSIONE

del 14 luglio 2004

**che autorizza l'utilizzo per dieci anni dell'additivo «Deccox®» nei mangimi, appartenente al gruppo dei coccidiostatici ed altre sostanze medicamentose**

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la direttiva 70/524/CEE del Consiglio, del 23 novembre 1970, relativa agli additivi nell'alimentazione degli animali<sup>(1)</sup>, come da ultimo modificata dal regolamento (CE) n. 1756/2002<sup>(2)</sup>, in particolare l'articolo 9 G, paragrafo 5, lettera b),

considerando quanto segue:

- (1) Come previsto dall'articolo 9 G, paragrafo 1, della direttiva 70/524/CEE, i coccidiostatici inclusi nell'allegato I a tale direttiva entro il 1° gennaio 1988 sono stati autorizzati ad essere utilizzati provvisoriamente, a partire dal 1° aprile 1998, e trasferiti al capitolo I dell'allegato B, in vista di una loro rivalutazione in quanto additivi collegati alla persona responsabile della loro messa in circolazione.
- (2) Per i suddetti additivi vanno presentate nuove domande di autorizzazione. Inoltre l'articolo 9 G, paragrafo 4, della direttiva di cui sopra impone che i fascicoli contenenti tali domande siano presentati entro e non oltre il 30 settembre 2000, ai fini di un loro riesame. Le informazioni contenute in tali fascicoli dovranno essere presentate conformemente alle indicazioni di cui all'articolo 4 della stessa direttiva.
- (3) L'articolo 9 G, paragrafo 5, della direttiva 70/524/CEE impone che, una volta effettuato il riesame dei fascicoli presentati, l'autorizzazione provvisoria all'uso degli additivi in questione possa essere ritirata o, se del caso, sostituita da un'autorizzazione collegata alla persona responsabile della loro messa in circolazione per un periodo decennale, tramite l'adozione di un regolamento la cui data di entrata in vigore sia antecedente al 1° ottobre 2003.
- (4) La persona responsabile della messa in circolazione del prodotto *decochinato* (Deccox®), un additivo appartenente alla categoria «Coccidiostatici e altre sostanze medicamentose», di cui al capitolo I dell'allegato B della direttiva 70/524/CEE, ha presentato una domanda di autorizzazione e un fascicolo, in ottemperanza all'articolo 9 G, paragrafi 2 e 4, della stessa direttiva.
- (5) Il regolamento (CE) n. 178/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 gennaio 2002, che stabilisce i principi e i requisiti generali della legislazione alimentare, istituisce l'Autorità europea per la sicurezza alimentare e fissa procedure nel campo della sicurezza alimentare<sup>(3)</sup>, modificato dal regolamento (CE) n. 1642/2003<sup>(4)</sup>, stabilisce che tale autorità (EFSA) rilevi il compito, finora affidato ai comitati scientifici istituiti dalla Commissione, di formulare pareri scientifici nei settori di sua competenza. Il gruppo scientifico su additivi e prodotti o sostanze utilizzate nell'alimentazione animale ha emesso parere favorevole quanto alla sicurezza e agli effetti del Deccox®, preparato del *decochinato* destinato ai polli da ingrasso.
- (6) La Commissione ha adottato tutte le misure necessarie affinché la rivalutazione del prodotto a base di *decochinato* (Deccox®) sia completata entro la scadenza prevista dall'articolo 9 G, paragrafo 5, della direttiva 70/524/CEE. L'esame ha rivelato che le condizioni applicabili fissate dalla direttiva 70/524/CEE sono soddisfatte e che il Deccox®, a base di *decochinato*, può figurare al capitolo I dell'elenco di cui all'articolo 9 T, lettera b), di detta direttiva, in quanto additivo collegato alla persona responsabile della sua messa in circolazione e autorizzato per un periodo di dieci anni.
- (7) L'articolo 9 G, paragrafo 6, della direttiva 70/524/CEE consente la proroga automatica del periodo di autorizzazione della commercializzazione degli additivi interessati fino al momento dell'adozione da parte della Commissione di una decisione, qualora, per ragioni non imputabili al titolare dell'autorizzazione, non sia possibile decidere riguardo alla richiesta prima della scadenza dell'autorizzazione. Tale disposizione si applica all'autorizzazione concessa al Deccox® preparato a base di *decochinato*. Nel processo di riesame sono state presentate numerose richieste di informazioni supplementari, allungando così il tempo di valutazione per cause non imputabili alla persona responsabile della messa in circolazione del prodotto interessato.
- (8) L'articolo 9 M della direttiva 70/524/CEE prevede che l'utilizzo di un additivo possa essere prorogato fino ad esaurimento delle scorte, qualora siano soddisfatte le condizioni di cui all'articolo 3, lettere b) ed e). Qualora non esistano ragioni di sicurezza che giustifichino il ritiro immediato dal mercato del prodotto a base di *decochinato*, va accordato un periodo transitorio di sei mesi per lo smaltimento delle giacenze dell'additivo.

<sup>(1)</sup> GU L 270 del 14.12.1970, pag. 1.<sup>(2)</sup> GU L 265 del 3.10.2002, pag. 1.<sup>(3)</sup> GU L 31 dell'1.2.2002, pag. 1.<sup>(4)</sup> GU L 245 del 29.9.2003, pag. 4.

- (9) L'esame della domanda rivela che occorrono determinate procedure per proteggere i lavoratori dall'esposizione al Deccox<sup>®</sup> a base di *decochinato*. Tuttavia, tale protezione è assicurata dall'applicazione della direttiva 89/391/CEE del Consiglio, del 12 giugno 1989, concernente l'attuazione di misure volte a promuovere il miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori durante il lavoro<sup>(1)</sup>.
- (10) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del Comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

Il capitolo I, allegato B della direttiva 70/524/CEE va modificato come segue: l'additivo *decochinato*, appartenente al gruppo «Coccidiostatici e altre sostanze medicamentose», è soppresso.

Il presente regolamento è vincolante in tutti suoi elementi e direttamente applicabile in tutti gli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 14 luglio 2004.

*Per la Commissione*

David BYRNE

*Membro della Commissione*

*Articolo 2*

L'additivo Deccox<sup>®</sup> appartenente al gruppo «Coccidiostatici e altre sostanze medicamentose» figurante nell'allegato del presente regolamento può essere usato come additivo nell'alimentazione animale alle condizioni stabilite dall'allegato.

*Articolo 3*

È consentito l'uso dell'additivo fino ad esaurimento delle scorte esistenti di *decochinato* per un periodo di sei mesi a partire dall'entrata in vigore del presente regolamento.

*Articolo 4*

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

<sup>(1)</sup> GU L 183 del 29.6.1989, pag. 1.

## ALLEGATO

Numero di registrazione dell'additivo	Nome e numero di registrazione della persona responsabile dell'immissione in circolazione dell'additivo	Additivo (denominazione commerciale)	Composizione, formula chimica, descrizione	Specie animale o categoria di animali	Età massima	Tenore minimo	Tenore massimo	Altre disposizioni	Periodo di autorizzazione
						mg di principio attivo/kg di alimento completo			
«E 756	Alfarma AS	Decochinato 60,6 g/kg (Deccox)	<p>Composizione dell'additivo</p> <p>Decochinato: 60,6 g/kg</p> <p>Olio di soia deodorato raffinato: 28,5 g/kg</p> <p>Farinette di grano: q.b. 1 kg</p> <p>Sostanza attiva</p> <p>Decochinato</p> <p>C<sub>24</sub>H<sub>35</sub>NO<sub>5</sub></p> <p>etil 6-decillossi-7-etossi-4-idrossichinolina-3-carbossilare</p> <p>Numero CAS: 18507-89-6</p> <p>Impurità associate:</p> <p>6-decillossi-7-etossi-4-idrossicholina-3-acido carbossilico: &lt; 0,5 %</p> <p>Metil-6-decillossi-7-etossi-4-idrossichinolina-3-carbossilare: &lt; 1,0 %</p> <p>Diethyl 4-decillossi-3-etossiamilometilenemalonato: &lt; 0,5 %</p>	Polli da ingrasso	—	20	40	Somministrazione vietata almeno 3 giorni prima della macellazione	17 luglio 2014»

**Coccidiostatici e altre sostanze medicamentose**

**REGOLAMENTO (CE) N. 1290/2004 DELLA COMMISSIONE**  
**del 14 luglio 2004**  
**che fissa i dazi all'importazione nel settore del riso**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 3072/95 del Consiglio, del 22 dicembre 1995, relativo all'organizzazione comune del mercato del riso <sup>(1)</sup>,

visto il regolamento (CE) n. 1503/96 della Commissione, del 29 luglio 1996, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 3072/95 del Consiglio, per quanto riguarda i dazi all'importazione nel settore del riso <sup>(2)</sup>, in particolare l'articolo 4, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

- (1) L'articolo 11 del regolamento (CE) n. 3072/95 prevede l'applicazione, all'importazione dei prodotti di cui all'articolo 1 dello stesso regolamento, delle aliquote dei dazi della tariffa doganale comune. Tuttavia, per i prodotti di cui al paragrafo 2 di detto articolo, il dazio all'importazione è pari al prezzo d'intervento applicabile a tali prodotti all'atto dell'importazione, maggiorato di una determinata percentuale a seconda che si tratti di riso semigriggio o di riso lavorato, previa deduzione del prezzo all'importazione, purché tale dazio non superi l'aliquota dei dazi della tariffa doganale comune.
- (2) In virtù dell'articolo 12, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 3072/95, i prezzi all'importazione cif sono calcolati in base ai prezzi rappresentativi per il prodotto in questione sul mercato mondiale o sul mercato comunitario d'importazione del prodotto.
- (3) Il regolamento (CE) n. 1503/96 ha fissato le modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 3072/95 per quanto riguarda i dazi all'importazione nel settore del riso.
- (4) I dazi all'importazione si applicano fino al momento in cui entra in vigore una nuova fissazione. Essi restano altresì in vigore in mancanza di quotazioni disponibili dalla fonte di riferimento di cui all'articolo 5 del regolamento (CE) n. 1503/96 nel corso delle due settimane precedenti la fissazione periodica.
- (5) Per permettere il normale funzionamento del regime dei dazi all'importazione, è opportuno prendere in considerazione, al fine del loro calcolo, i tassi di mercato rilevati nel corso di un periodo di riferimento.
- (6) L'applicazione del regolamento (CE) n. 1503/96 richiede la modifica dei dazi all'importazione conformemente agli allegati del presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

I dazi all'importazione nel settore del riso, di cui all'articolo 11, paragrafi 1 e 2, del regolamento (CE) n. 3072/95, sono fissati nell'allegato I del presente regolamento in base ai dati indicati nell'allegato II.

*Articolo 2*

Il presente regolamento entra in vigore il 15 luglio 2004.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 14 luglio 2004.

*Per la Commissione*

J. M. SILVA RODRÍGUEZ

*Direttore generale dell'Agricoltura*

<sup>(1)</sup> GU L 329 del 30.12.1995, pag. 18. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 411/2002 (GU L 62 del 5.3.2002, pag. 27).

<sup>(2)</sup> GU L 189 del 30.7.1996, pag. 71. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2294/2003 (GU L 340 del 24.12.2003, pag. 12).

## ALLEGATO I

## Dazi applicabili all'importazione di riso e di rotture di riso

(EUR/t)

Codice NC	Dazio all'importazione <sup>(5)</sup>				
	Paesi terzi (esclusi ACP e Bangladesh) <sup>(3)</sup>	ACP <sup>(1)</sup> (2) <sup>(3)</sup>	Bangladesh <sup>(4)</sup>	Basmati India e Pakistan <sup>(6)</sup>	Egitto <sup>(8)</sup>
1006 10 21	(7)	69,51	101,16		158,25
1006 10 23	(7)	69,51	101,16		158,25
1006 10 25	(7)	69,51	101,16		158,25
1006 10 27	(7)	69,51	101,16		158,25
1006 10 92	(7)	69,51	101,16		158,25
1006 10 94	(7)	69,51	101,16		158,25
1006 10 96	(7)	69,51	101,16		158,25
1006 10 98	(7)	69,51	101,16		158,25
1006 20 11	264,00	88,06	127,66		198,00
1006 20 13	264,00	88,06	127,66		198,00
1006 20 15	264,00	88,06	127,66		198,00
1006 20 17	202,42	66,51	96,87	0,00	151,82
1006 20 92	264,00	88,06	127,66		198,00
1006 20 94	264,00	88,06	127,66		198,00
1006 20 96	264,00	88,06	127,66		198,00
1006 20 98	202,42	66,51	96,87	0,00	151,82
1006 30 21	416,00	133,21	193,09		312,00
1006 30 23	416,00	133,21	193,09		312,00
1006 30 25	416,00	133,21	193,09		312,00
1006 30 27	(7)	133,21	193,09		312,00
1006 30 42	416,00	133,21	193,09		312,00
1006 30 44	416,00	133,21	193,09		312,00
1006 30 46	416,00	133,21	193,09		312,00
1006 30 48	(7)	133,21	193,09		312,00
1006 30 61	416,00	133,21	193,09		312,00
1006 30 63	416,00	133,21	193,09		312,00
1006 30 65	416,00	133,21	193,09		312,00
1006 30 67	(7)	133,21	193,09		312,00
1006 30 92	416,00	133,21	193,09		312,00
1006 30 94	416,00	133,21	193,09		312,00
1006 30 96	416,00	133,21	193,09		312,00
1006 30 98	(7)	133,21	193,09		312,00
1006 40 00	(7)	41,18	(7)		96,00

(1) Per le importazioni di riso originario degli Stati ACP, il dazio all'importazione si applica nel quadro del regime di cui ai regolamenti (CE) n. 2286/2002 del Consiglio (GU L 348 del 21.12.2002, pag. 5) e (CE) n. 638/2003 della Commissione (GU L 93 del 10.4.2003, pag. 3), modificato.

(2) Ai sensi del regolamento (CEE) n. 1706/98, i dazi non sono applicati ai prodotti originari degli Stati ACP e importati direttamente nel dipartimento d'oltremare della Riunione.

(3) Il dazio all'importazione di riso nel dipartimento d'oltremare della Riunione è stabilito all'articolo 11, paragrafo 3 del regolamento (CE) n. 3072/95.

(4) Per le importazioni di riso, eccetto le rotture di riso (codice NC 1006 40 00), originario del Bangladesh il dazio all'importazione si applica nel quadro del regime di cui ai regolamenti (CEE) n. 3491/90 del Consiglio (GU L 337 del 4.12.1990, pag. 1) e (CEE) n. 862/91 della Commissione (GU L 88 del 9.4.1991, pag. 7), modificato.

(5) L'importazione di prodotti originari dei PTOM è esente dal dazio all'importazione, a norma dell'articolo 101, paragrafo 1 della decisione 91/482/CEE del Consiglio (GU L 263 del 19.9.1991, pag. 1), modificata.

(6) Per il riso semigreggio della varietà Basmati di origine indiana e pakistana, riduzione di 250 EUR/t [articolo 4 bis del regolamento (CE) n. 1503/96, modificato].

(7) Dazio doganale fissato nella tariffa doganale comune.

(8) Per le importazioni di riso di origine e provenienza egiziana, il dazio all'importazione si applica nel quadro del regime di cui ai regolamenti (CE) n. 2184/96 del Consiglio (GU L 292 del 15.11.1996, pag. 1) e (CE) n. 196/97 della Commissione (GU L 31 dell'1.2.1997, pag. 53).

## ALLEGATO II

## Calcolo dei dazi all'importazione nel settore del riso

	Risone	Tipo Indica		Tipo Japonica		Rotture
		Semigreggio	Lavorato	Semigreggio	Lavorato	
1. Dazio all'importazione (EUR/t)	( <sup>1</sup> )	202,42	416,00	264,00	416,00	( <sup>1</sup> )
2. Elementi di calcolo:						
a) Prezzo cif Arag (EUR/t)	—	349,01	216,62	284,92	365,75	—
b) Prezzo fob (EUR/t)	—	—	—	260,67	341,50	—
c) Noli marittimi (EUR/t)	—	—	—	24,25	24,25	—
d) Fonte	—	USDA e operatori	USDA e operatori	Operatori	Operatori	—

(<sup>1</sup>) Dazio doganale fissato nella tariffa doganale comune.

## REGOLAMENTO (CE) N. 1291/2004 DELLA COMMISSIONE

del 14 luglio 2004

**che fissa, per la campagna di commercializzazione 2003/2004, il tasso di conversione agricolo specifico dei prezzi minimi della barbabietola, dei contributi alla produzione e del contributo complementare nel settore dello zucchero, per le monete degli Stati membri che non hanno adottato la moneta unica**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1260/2001 del Consiglio, del 19 giugno 2001, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero <sup>(1)</sup>,visto il regolamento (CEE) n. 1713/93 della Commissione, del 30 giugno 1993, recante modalità particolari per l'applicazione del tasso di conversione agricolo nel settore dello zucchero <sup>(2)</sup>, in particolare l'articolo 1, paragrafo 3,

considerando quanto segue:

- (1) L'articolo 1, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 1713/93 dispone che i prezzi minimi della barbabietola di cui all'articolo 4 del regolamento (CE) n. 1260/2001, nonché i contributi alla produzione e il contributo complementare, di cui rispettivamente agli articoli 15 e 16 dello stesso regolamento, sono convertiti in moneta nazionale mediante un tasso di conversione agricolo specifico corrispondente alla media, calcolata pro rata temporis, dei tassi di cambio agricoli applicabili durante la campagna di commercializzazione considerata.
- (2) A partire dal 1° gennaio 1999, conformemente al regolamento (CE) n. 2799/98 del Consiglio, del 15 dicembre 1998, che istituisce il regime agromonetario dell'euro <sup>(3)</sup>, occorre limitare la fissazione dei tassi di conversione ai

tassi di conversione agricoli specifici fra l'euro e le monete nazionali degli Stati membri che non hanno adottato la moneta unica.

- (3) Occorre quindi fissare, per la campagna di commercializzazione 2003/2004, il tasso di conversione agricolo specifico dei prezzi minimi della barbabietola e dei contributi alla produzione e del contributo complementare nelle diverse monete nazionali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

Il tasso di conversione agricolo specifico da utilizzare per la conversione, in ciascuna delle monete nazionali degli Stati membri che non hanno adottato la moneta unica, dei prezzi minimi della barbabietola di cui all'articolo 4 del regolamento (CE) n. 1260/2001, nonché dei contributi alla produzione ed, eventualmente, del contributo complementare, di cui rispettivamente agli articoli 15 e 16 dello stesso regolamento, è fissato, per la campagna di commercializzazione 2003/2004, nell'allegato del presente regolamento.

*Articolo 2*

Il presente regolamento entra in vigore il 15 luglio 2004.

Esso è applicabile a decorrere dal 1° luglio 2003.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 14 luglio 2004.

*Per la Commissione*

J. M. SILVA RODRÍGUEZ

*Direttore generale dell'Agricoltura*

<sup>(1)</sup> GU L 178 del 30.6.2001, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 39/2004 della Commissione (GU L 6 del 10.1.2004, pag. 16).

<sup>(2)</sup> GU L 159 dell'1.7.1993, pag. 94. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1509/2001 (GU L 200 del 25.7.2001, pag. 19).

<sup>(3)</sup> GU L 349 del 24.12.1998, pag. 1.

## ALLEGATO

**del regolamento della Commissione, del 14 luglio 2004, che fissa, per la campagna di commercializzazione 2003/2004, il tasso di conversione agricolo specifico dei prezzi minimi della barbabietola, dei contributi alla produzione e del contributo complementare nel settore dello zucchero, per le monete degli Stati membri che non hanno adottato la moneta unica**

Tassi di cambio specifici		
1 EUR =	7,43899	corone danesi
	9,12552	corone svedesi
	0,686010	lire sterline

## REGOLAMENTO (CE, Euratom) N. 1292/2004 DEL CONSIGLIO

del 30 aprile 2004

**che modifica il regolamento n. 422/67/CEE, n. 5/67/Euratom relativo alla fissazione del trattamento del presidente e dei membri della Commissione, del presidente, dei giudici, degli avvocati generali e del cancelliere della Corte di giustizia, nonché del presidente, dei membri e del cancelliere del Tribunale di primo grado**

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 210,

*Articolo 1*

Il regolamento n. 422/67/CEE, n. 5/67/Euratom è così modificato:

visto il trattato che istituisce la Comunità europea dell'energia atomica, in particolare l'articolo 123,

1) All'articolo 1, è aggiunto il comma seguente:

visto il progetto di regolamento presentato dalla Commissione il 2 aprile 2004,

«Ai fini del presente regolamento, le unioni non matrimoniali sono equiparate al matrimonio, a condizione che siano rispettate tutte le condizioni previste all'articolo 1, paragrafo 2, lettera c), dell'allegato VII dello statuto dei funzionari delle Comunità europee. Tuttavia, il partner non sposato di un membro o ex membro è equiparato al coniuge nell'ambito del regime di assicurazione malattia purché siano soddisfatte le prime condizioni previste al paragrafo 2, lettera c, punti i), ii) e iii) di tale articolo.».

considerando quanto segue:

(1) Spetta al Consiglio fissare il trattamento economico del presidente e dei membri della Commissione, del presidente, dei giudici, degli avvocati generali e del cancelliere della Corte di giustizia, nonché del presidente, dei membri e del cancelliere del Tribunale di primo grado.

2) a) All'articolo 2 e all'articolo 21 *bis*, le parole «di grado A 1 ultimo scatto» sono sostituite dalle parole «di grado 16 terzo scatto».

(2) Il regolamento (CE, Euratom) n. 723/2004<sup>(1)</sup> ha modificato lo statuto dei funzionari delle Comunità europee nonché il regime applicabile agli altri agenti di tali Comunità, definito dal regolamento (CEE, Euratom, CECA), n. 259/68<sup>(2)</sup>.

b) All'articolo 2 è aggiunto il seguente:

«3. Tuttavia, dal 1° maggio 2004 al 30 aprile 2006, le parole “di grado 16 terzo scatto” sono sostituite dalle parole “di grado A\* 16 terzo scatto”.».

(3) Poiché il regolamento n. 422/67/CEE, n. 5/67/Euratom<sup>(3)</sup> rende applicabile per analogia ai membri della Commissione, alla Corte di giustizia ed al Tribunale di primo grado alcune disposizioni del suddetto statuto, detto regolamento dovrebbe essere conseguentemente modificato,

3) È inserito il seguente articolo:

*«Articolo 4 ter*

L'articolo 17 dell'allegato VII dello statuto si applica per analogia al presidente e ai membri della Commissione, al presidente, ai giudici, agli avvocati generali e al cancelliere della Corte di giustizia, nonché al presidente, ai membri e al cancelliere del Tribunale di primo grado.».

<sup>(1)</sup> GU L 124 del 27.4.2004, pag. 1.

<sup>(2)</sup> GU L 56 del 4.3.1968, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE, Euratom) n. 723/2004.

<sup>(3)</sup> GU 187 dell'8.8.1967, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE, CECA, Euratom) n. 2778/98 (GU L 347 del 23.12.1998, pag. 1).

- 4) All'articolo 6, lettera c), le parole «per il funzionario di grado A 1» sono soppresse.
- 5) L'articolo 9, è modificato come segue:
- al primo comma, la percentuale «4,5 %» è sostituita da «4,275 %»,
- è aggiunto l'ultimo comma seguente:
- «In deroga al primo comma, per i membri della Commissione e della Corte di giustizia in carica anteriormente al 1° maggio 2004 e fino alla fine delle loro funzioni rispettivamente presso la Commissione e la Corte di giustizia, la pensione ammonta, per ogni anno intero di funzione, al 4,5 % dell'ultimo stipendio base percepito.»
- 6) L'articolo 11 è così modificato:
- a) Il terzo comma è sostituito dal seguente:
- «Tuttavia, l'ex membro della Commissione o della Corte può beneficiare delle disposizioni previste all'articolo 72 dello statuto dei funzionari delle Comunità europee a condizione di non esercitare un'attività professionale lucrativa e di non essere coperto da un regime nazionale di assicurazione contro le malattie.»
- b) Al quarto e quinto comma, il numero «60» è sostituito da «63».
- c) Al quinto comma, le parole «che gli permetta di essere coperto da un altro regime pubblico di assicurazione contro le malattie» sono soppresse.
- 7) L'articolo 15 è così modificato:
- a) Il paragrafo 1 è così modificato:
- Al primo comma, le parole «La vedova ed i figli a carico di un membro» sono sostituite dalle parole «Il coniuge superstite e i figli a carico al momento del decesso di un membro».
- Al secondo comma, primo trattino, le parole «la vedova» sono sostituite dalle parole «il coniuge superstite».
- Al secondo comma, secondo trattino, le parole «o di madre» sono inserite dopo le parole «orfano di padre».
- Al terzo comma, primo trattino, le parole «la vedova» sono sostituite dalle parole «il coniuge superstite».
- b) Al paragrafo 5, le parole «alla donna» sono sostituite dalle parole «alla persona».
- c) Al paragrafo 6, le parole «La vedova» sono sostituite da «Il coniuge superstite» e la parola «Essa» è sostituita da «Esso».
- d) Al paragrafo 7, le parole «una vedova» sono sostituite dalle parole «un coniuge superstite».
- e) Al paragrafo 8, le parole «La vedova» sono sostituite dalle parole «Il coniuge superstite».
- 8) L'articolo 19 è così modificato:
- a) Al paragrafo 1, le parole «sono versate nella moneta del paese in cui si trova il luogo provvisorio di lavoro dell'istituzione» sono sostituite da «sono versate in euro».
- b) Il paragrafo 2 è sostituito dal testo seguente:
- «2. Alle somme dovute a norma degli articoli 7, 8, 10 e 15 non si applica alcun coefficiente correttore.
- Agli interessati residenti all'interno dell'Unione europea tali somme sono pagate in euro presso una banca del paese di residenza.
- Per gli interessati residenti al di fuori dell'Unione europea, la pensione è pagata in euro presso una banca del paese di residenza. A titolo di deroga, essa può essere pagata in euro presso una banca del paese ove ha sede l'istituzione o nella moneta locale del paese di residenza mediante conversione sulla base dei tassi di cambio più attuali utilizzati per l'esecuzione del bilancio generale delle Comunità europee.».
- 9) È inserito il seguente articolo:
- «Articolo 21 ter
1. Gli articoli 14, 15, 16, 17 e 19 dell'allegato XIII dello statuto dei funzionari delle Comunità europee si applicano per analogia al presidente e ai membri della Commissione, al presidente, ai giudici, agli avvocati generali e al cancelliere della Corte di giustizia, nonché al presidente, ai membri e al cancelliere del Tribunale di primo grado.
2. Gli articoli 20, 24 e 25 dell'allegato XIII dello statuto dei funzionari delle Comunità europee si applicano per analogia ai beneficiari delle somme dovute a norma degli articoli 7, 8, 10 e 15.».
- Articolo 2
- Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.
- Esso si applica a decorrere dal 1° maggio 2004.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 30 aprile 2004.

*Per il Consiglio*  
*Il presidente*  
B. COWEN

---

## REGOLAMENTO (CE, Euratom) N. 1293/2004 DEL CONSIGLIO

del 30 aprile 2004

che modifica il regolamento (CEE, Euratom, CECA) n. 2290/77 relativo alla fissazione del trattamento economico dei membri della Corte dei Conti

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 247, paragrafo 8,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea dell'energia atomica, in particolare l'articolo 160 b, paragrafo 8,

visto il progetto di regolamento presentato dalla Commissione il 2 aprile 2004,

considerando quanto segue:

- (1) Spetta al Consiglio fissare il trattamento economico dei membri della Corte dei Conti.
- (2) Il regolamento (CE) n. 723/2004 del Consiglio del 22 marzo 2004<sup>(1)</sup> ha modificato lo statuto dei funzionari delle Comunità europee nonché il regime applicabile agli altri agenti di tali Comunità definito dal regolamento (CEE, Euratom, CECA), n. 259/68<sup>(2)</sup>.
- (3) Poiché il regolamento (CEE, Euratom, CECA) n. 2290/77<sup>(3)</sup> rende applicabili per analogia ai membri della Corte dei conti alcune disposizioni del suddetto statuto, detto regolamento dovrebbe essere conseguentemente modificato,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

Il regolamento (CE, Euratom, CECA) n. 2290/77 è così modificato:

1) All'articolo 1, è aggiunto il comma seguente:

«Ai fini del presente regolamento, le unioni non matrimoniali sono equiparate al matrimonio, a condizione che siano rispettate tutte le condizioni previste all'articolo 1, paragrafo 2, lettera c), dell'allegato VII dello statuto dei funzionari delle Comunità europee. Tuttavia, il partner non sposato di un membro o ex membro è equiparato al coniuge nell'ambito del regime di assicurazione malattia purché siano soddisfatte le prime condizioni previste al paragrafo 2, lettera c), punti i), ii) e iii), di tale articolo.»

<sup>(1)</sup> GU L 124 del 27.4.2004, pag. 1.<sup>(2)</sup> GU L 56 del 4.3.1968, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE, Euratom) n. 723/2004.<sup>(3)</sup> GU L 268 del 20.10.1977, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE, Euratom, CECA) n. 840/95, (GU L 85 del 19.4.1995, pag. 10).

2) All'articolo 2:

— le parole «di grado A 1 ultimo scatto» sono sostituite dalle parole «di grado 16 terzo scatto»,

— è aggiunto il nuovo comma seguente:

«Tuttavia, dal 1° maggio 2004 al 30 aprile 2006, le parole "di grado 16 terzo scatto" di cui al primo comma vanno lette "di grado A\* 16 terzo scatto".»

3) È inserito il seguente articolo:

«Articolo 5 bis

L'articolo 17 dell'allegato VII dello statuto si applica per analogia ai membri della Corte dei conti.»

4) All'articolo 7, lettera c), le parole «per il funzionario di grado A 1» sono soppresse.

5) L'articolo 10 è modificato come segue:

— al primo comma, la percentuale «4,5 %» è sostituita da «4,275 %»,

— è aggiunto l'ultimo comma seguente:

«In deroga al primo comma, per i membri della Corte dei conti in carica anteriormente al 1° maggio 2004 e fino alla fine delle loro funzioni presso la Corte dei conti, la pensione ammonta, per ogni anno intero di funzione, al 4,5 % dell'ultimo stipendio base percepito.»

6) L'articolo 12 è così modificato:

a) Il terzo comma è sostituito dal seguente:

«Tuttavia, l'ex membro della Corte dei conti può beneficiare delle disposizioni previste all'articolo 72 dello statuto dei funzionari delle Comunità europee a condizione di non esercitare un'attività professionale lucrativa e di non essere coperto da un regime nazionale di assicurazione contro le malattie»;

b) Al quarto e quinto comma, il numero «60» è sostituito da «63»;

c) Al quinto comma, le parole «che gli permetta di essere coperto da un altro regime pubblico di assicurazione contro le malattie» sono soppresse.

7) L'articolo 16 è così modificato:

a) Il paragrafo 1 è così modificato:

- Al primo comma, le parole «La vedova ed i figli a carico di un membro» sono sostituite dalle parole «Il coniuge superstite e i figli a carico al momento del decesso di un membro».
- Al secondo comma, primo trattino, le parole «la vedova» sono sostituite dalle parole «il coniuge superstite».
- Al secondo comma, secondo trattino, le parole «o di madre» sono inserite dopo le parole «orfano di padre».
- Al terzo comma, primo trattino, le parole «la vedova» sono sostituite dalle parole «il coniuge superstite».

b) Al paragrafo 5, le parole «alla donna» sono sostituite dalle parole «alla persona».

c) Al paragrafo 6, le parole «La vedova» sono sostituite da «Il coniuge superstite» e la parola «Essa» è sostituita da «Esso».

d) Al paragrafo 7, le parole «una vedova» sono sostituite dalle parole «un coniuge superstite».

e) Al paragrafo 8, le parole «La vedova» sono sostituite dalle parole «Il coniuge superstite».

8) L'articolo 20 è così modificato:

a) Al paragrafo 1, le parole «sono versate nella moneta del paese in cui si trova il luogo provvisorio di lavoro della Corte dei conti» sono sostituite da «sono versate in euro».

b) Il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:

«2. Alle somme dovute a norma degli articoli 8, 9, 11 e 16 non si applica alcun coefficiente correttore.

Agli interessati residenti all'interno dell'Unione europea tali somme sono pagate in euro presso una banca del paese di residenza.

Per gli interessati residenti all'esterno dell'Unione europea, la pensione è pagata in euro presso una banca del paese di residenza. A titolo di deroga, essa può essere pagata in euro presso una banca del paese ove ha sede l'istituzione o nella moneta locale del paese di residenza mediante conversione sulla base dei tassi di cambio più attuali utilizzati per l'esecuzione del bilancio generale delle Comunità europee».

9) È inserito il seguente articolo:

«Articolo 21 bis

1. Gli articoli 14, 15, 16, 17 e 19 dell'allegato XIII dello statuto dei funzionari delle Comunità europee si applicano per analogia al presidente e ai membri della Corte dei conti.

2. Gli articoli 20, 24 e 25 dell'allegato XIII dello statuto dei funzionari delle Comunità europee si applicano per analogia ai beneficiari delle somme dovute a norma degli articoli 8, 9, 11 e 16.».

*Articolo 2*

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Esso si applica a decorrere dal 1° maggio 2004.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 30 aprile 2004.

*Per il Consiglio*

*Il presidente*

B. COWEN

## II

(Atti per i quali la pubblicazione non è una condizione di applicabilità)

## CONSIGLIO

## DECISIONE DEL CONSIGLIO

del 30 aprile 2004

**che modifica la decisione del 13 settembre 1999 concernente la fissazione delle condizioni di impiego del segretario generale del Consiglio dell'Unione europea, alto rappresentante per la politica estera e di sicurezza comune, e la decisione del 13 settembre 1999 concernente la fissazione delle condizioni di impiego del segretario generale aggiunto del Consiglio dell'Unione europea**

(2004/547/CE, Euratom)

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 207, paragrafo 2,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea dell'energia atomica, in particolare l'articolo 121, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento (CE, Euratom) n. 723/2004<sup>(1)</sup> ha modificato lo statuto dei funzionari delle Comunità europee nonché il regime applicabile agli altri agenti di tali Comunità, definito dal regolamento (CEE, Euratom, CECA) n. 259/68<sup>(2)</sup>.
- (2) Da una parte il regolamento (CE) n. 1292/2004<sup>(3)</sup> ha modificato il regolamento n. 422/67/CEE, n. 5/67/Euratom del Consiglio, del 25 luglio 1967, relativo alla fissazione del trattamento economico del presidente e dei membri della Commissione, del presidente, dei giudici, degli avvocati generali e del cancelliere della Corte di giustizia nonché del presidente, dei membri e del cancelliere del Tribunale di primo grado<sup>(4)</sup> e, dall'altra, il regolamento (CE) n. 1293/2004<sup>(5)</sup> ha modificato il regola-

mento (CEE, Euratom, CECA) n. 2290/77 del Consiglio, del 19 ottobre 1977, relativo alla fissazione del trattamento economico dei membri della Corte dei conti<sup>(6)</sup>.

- (3) È pertanto opportuno modificare la decisione del Consiglio del 13 settembre 1999 concernente la fissazione delle condizioni di impiego del segretario generale del Consiglio dell'Unione europea, alto rappresentante per la politica estera e di sicurezza comune, e la decisione del Consiglio del 13 settembre 1999 concernente la fissazione delle condizioni di impiego del segretario generale aggiunto del Consiglio dell'Unione europea per adeguarle alle suddette modifiche,

DECIDE:

*Articolo 1*

La decisione del Consiglio del 13 settembre 1999 concernente la fissazione delle condizioni di impiego del segretario generale del Consiglio dell'Unione europea, alto rappresentante per la politica estera e di sicurezza comune, è modificata come segue:

- 1) All'articolo 1, primo comma:

- i termini «di grado A 1 ultimo scatto» sono sostituiti dai seguenti: «di grado 16, terzo scatto»,
- è aggiunta la frase seguente: «Tuttavia, dal 1° maggio 2004 al 30 aprile 2006 i termini “di grado 16, terzo scatto”, vanno letti come segue: “di grado A\* 16, terzo scatto”».

<sup>(1)</sup> GU L 124 del 27.4.2004, pag. 1.

<sup>(2)</sup> GU L 56 del 4.3.1968, pag. 1.

<sup>(3)</sup> Cfr. pagina 23 della presente Gazzetta ufficiale.

<sup>(4)</sup> GU 187 dell'8.8.1967, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE, CECA, Euratom) n. 2778/98 (GU L 347 del 23.12.1998, pag. 1).

<sup>(5)</sup> Cfr. pagina 26 della presente Gazzetta ufficiale.

<sup>(6)</sup> GU L 268 del 20.10.1977, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE, CECA, Euratom) n. 840/95 (GU L 85 del 19.4.1995, pag. 10).

2) All'articolo 1, in fondo al secondo comma, è aggiunta la parte di frase seguente:

«e gli è analogamente applicabile l'articolo 17 dell'allegato VII dello statuto.»

#### *Articolo 2*

La decisione del Consiglio del 13 settembre 1999 concernente la fissazione delle condizioni di impiego del segretario generale aggiunto del Consiglio dell'Unione europea è modificata come segue:

1) All'articolo 1, primo comma:

— i termini «di grado A 1 ultimo scatto» sono sostituiti dai seguenti: «di grado 16, terzo scatto»,

— è aggiunta la frase seguente: «Tuttavia, dal 1<sup>o</sup> maggio 2004 al 30 aprile 2006 i termini “di grado 16, terzo scatto”, vanno letti come segue: “di grado A\* 16, terzo scatto”».

2) All'articolo 1, in fondo al secondo comma, è aggiunta la parte di frase seguente:

«e gli è analogamente applicabile l'articolo 17 dell'allegato VII dello statuto.»

#### *Articolo 3*

La presente decisione è notificata al segretario generale del Consiglio dell'Unione europea, alto rappresentante per la politica estera e di sicurezza comune, e al segretario generale aggiunto del Consiglio dell'Unione europea a cura del presidente del Consiglio.

Fatto a Bruxelles, addì 30 aprile 2004.

*Per il Consiglio*

*Il presidente*

B. COWEN

---

## AVVISO AI LETTORI

Alla luce della situazione verificatasi a seguito dell'ultimo allargamento, alcune Gazzette ufficiali sono state pubblicate il 30 aprile 2004 con una presentazione semplificata, nelle allora 11 lingue ufficiali dell'Unione europea.

È stato deciso di pubblicare nuovamente gli atti che figurano in tali Gazzette ufficiali nella forma di rettifiche e con la presentazione tradizionale della Gazzetta ufficiale.

Per tale ragione le Gazzette ufficiali contenenti tali rettifiche sono state pubblicate solo nelle 11 versioni linguistiche precedenti l'allargamento. Le traduzioni degli atti nelle lingue dei nuovi Stati membri saranno pubblicate nell'edizione speciale della *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea* comprendente i testi delle istituzioni e della Banca centrale europea adottati anteriormente al 1° maggio 2004.

Di seguito è riportata una tabella di corrispondenza tra le Gazzette ufficiali pubblicate il 30 aprile e le relative rettifiche.

GU del 30 aprile	Rettifiche GU
L 139	L 226 del 25 giugno
L 144	L 199 del 7 giugno
L 146	L 225 del 25 giugno
L 149	L 215 del 16 giugno
L 150	L 185 del 24 maggio
L 151	L 208 del 10 giugno
L 152	L 216 del 16 giugno
L 153	L 231 del 30 giugno
L 154	L 189 del 27 maggio
L 155	L 193 del 1° giugno
L 156	L 202 del 7 giugno
L 157	L 195 del 2 giugno
L 158	L 229 del 29 giugno
L 159	L 184 del 24 maggio
L 160	L 212 del 12 giugno
L 161	L 206 del 9 giugno
L 164	L 220 del 21 giugno
L 165	L 191 del 28 maggio
L 166	L 200 del 7 giugno
L 167	L 201 del 7 giugno